

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI
MEDICI SPECIALIZZANDI
AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E SS.MM.II.**

l'Azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M.), con sede in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, CF/PIVA 0154690070, legalmente rappresentata dal Direttore Generale P.T., Avv. Oreste Florenzano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

E

l'UNIVERSITÀ' _____

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"* ed, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis;
- la legge 30 novembre 1998, n. 419, *"Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario nazionale. Modifiche al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502"* ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"* e s.m.i., il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- l'articolo 43 del citato D.Lgs. n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, *"Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 : *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* il quale prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università, anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il *"Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che dispone che *"Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004."*;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, con il quale sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020"*, come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 *"Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"* e dall'art. 5-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini"*

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;

PREMESSO CHE:

l'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e dall'art. 5-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone specificatamente che:

- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica;
- i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 20 febbraio 2020 recante *“Contenuti minimi degli Accordi Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione degli specializzandi ex L. n.145/2018”*, al fine di poter dare seguito all'assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico, vengono definiti i contenuti minimi ed omogenei cui fare riferimento per l'adozione dei previsti accordi tra le Regioni e Province autonome e le Università degli Studi, atti a garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale;

il D.L. 9 marzo 2020, n. 14, recante *“ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*, ed, in particolare, l'art. 1, conferma ed integra le disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, art. 1, commi 547 e 548-bis;

la Regione Molise con DCA n. 14/2019 ha preso atto della quantificazione della carenza di medici specialisti operata dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, ed approvato il piano triennale dei Fabbisogni di personale dell'A.S.Re.M;

l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASREM, in ragione della notevole carenza nel Sistema Sanitario Regionale del Molise di personale medico specializzato nelle discipline di interesse, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed in attuazione della citata L. 145/2018, ha bandito i concorsi pubblici, per l'assunzione presso il SSR di dirigenti medici a tempo indeterminato; nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso diversi Atenei;

soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito, nelle more dell'adozione dell'Accordo quadro da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, l'Accordo tra la Regione Molise e le Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto stabilito dal documento della Conferenza Stato-Regioni 20/20/CR6b/C7 recante: *“Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di accordo Regione/Provincia autonoma e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex l. 145/2018”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del Molise n.111 del 30.03.2020, di approvazione dello schema di *“Accordo di Collaborazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.”*;

VISTA la nota prot. n. 44285/2020 del 11/05/2020 con la quale la Regione Molise prevede la possibilità che l'A.S.Re.M possa relazionarsi in autonomia con gli Atenei interessati per la stipula di convenzioni previste dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che:

- con il presente accordo, al fine di poter dare seguito all'assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico, le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete all'Università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria nella quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM), presso la quale è assunto, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015, n. 68, recante *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”*.
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto

formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante

del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;

5. I medici specializzandi assunti dall'A.S.Re.M., in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente ed in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alla direzione sanitaria dell'azienda stessa e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla stessa direzione sanitaria.
6. L'azienda sanitaria garantisce il "tutoraggio" dei medici in formazione assunti, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
7. Lo specializzando medico svolge nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo,
 - a. è svolta periodicamente secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto;
 - b. le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
8. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
9. Per il relativo periodo, il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, salvo diverse disposizioni *medio tempore* intervenute, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Letto, confermato e sottoscritto

li _____

per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise
Il Direttore Generale
Avv. Oreste Florenzano

per L'Università _____